

cona, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da [redacted] e [redacted], genitori di [redacted] allievo di 4 anni della scuola di infanzia Don Enrico Monti di Folignano, affetto da patologia invalidante di notevole gravità, aveva disposto che l'ente reclamante provvedesse a fornire assistenza infermieristica qualificata al minore immediatamente disponibile all'interno dell'istituto per l'intero orario scolastico, ferma restando l'assegnazione per la stessa durata dell'insegnante di sostegno e dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione;

rilevato che l'ente reclamante, nel richiedere la revoca del provvedimento impugnato, ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di condanna in via d'urgenza dell'ASUR all'assegnazione di personale paramedico all'interno dell'istituto scolastico professionalmente idoneo ad assicurare il pronto intervento e la somministrazione al bambino di farmaci salvavita al primo manifestarsi della crisi epilettica, trattandosi di materia riguardante l'organizzazione del servizio sanitario nazionale soggetta alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione nel cui ambito è ravvisabile unicamente l'interesse legittimo del cittadino a che il servizio venga reso nell'osservanza delle regole sul buon funzionamento della pubblica amministrazione;

rilevato che l'ente reclamante ha lamentato il superamento con il provvedimento impugnato dei limiti imposti alla giurisdizione ordinaria dall'art. 4 della legge 1865/2248 allegato E, avendo il giudice sostituito la propria valutazione a quella spettante nella predetta materia unicamente alla pubblica amministrazione, la quale, lungi dal violare il diritto soggettivo all'istruzione scolastica o alla salute del minore, aveva inserito il bambino nel programma di assistenza sanitaria predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge del 5.2.1992 n. 104, assicurando l'intervento del servizio "118" nell'ipotesi di emergenza sanitaria;

letta la memoria difensiva dei resistenti [redacted], i quali, ribadite le difese già svolte nel ricorso introduttivo in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia riguardante la violazione del diritto soggettivo alla salute, all'istruzione ed integrazione scolastica del figlio disabile, perpetrata dall'ASUR nel rifiutare l'assistenza infermieristica richiesta dal dirigente scolastico per l'ammissione del bambino alla fre-

quenza della scuola di infanzia, chiedevano il rigetto del reclamo dando atto dell'eventuale esecuzione del provvedimento impugnato da parte dell'ente reclamante;

letta la memoria difensiva del Comune di Folignano che, lamentando di essere stato ingiustificatamente coinvolto nel giudizio pur avendo provveduto già prima del deposito del ricorso ad assicurare al minore l'assistenza dell'educatore comunale per il massimo delle ore previste ed ad invitare inutilmente l'ASUR a partecipare alla conferenza di servizi indetta per il coordinamento dell'attività di tutti gli enti preposti ad assicurare al minore disabile l'esercizio del diritto all'inserimento scolastico, chiedeva l'estromissione dal giudizio ed in via subordinata la revoca del provvedimento impugnato adottato dal giudice in difetto di giurisdizione ed ultra petitum nella parte in cui stabilisce "ferma restando l'assegnazione dell'assistenza per l'autonomia : la comunicazione" per tutto l'orario scolastico;

letta la memoria difensiva con cui il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute e l'Istituto scolastico, costituitisi solo nella fase del reclamo, lamentavano il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in ordine alle richieste svolte dai ricorrenti in primo grado ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda svolta dai genitori del minore disabile al fine di ottenere in via d'urgenza l'assegnazione di un insegnante di sostegno per il massimo dell'orario previsto non potendo ravvisarsi il diritto soggettivo del cittadino a fronte della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione scolastica nella organizzazione del personale docente addetto al sostegno degli allievi disabili;

rilevato, con riguardo al reclamo proposto dall'ASUR,

che la giurisprudenza di merito prevalente riconosce la giurisdizione del giudice ordinario ed il suo potere di imporre alla pubblica amministrazione il comportamento da tenere per evitare l'affievolimento ad interesse legittimo del diritto soggettivo assoluto all'istruzione scolastica, all'integrazione sociale ed alla salute attribuito dall'ordinamento all'allievo disabile e costituzionalmente tutelato nell'ambito dei diritti inviolabili della persona, affermando che "la domanda con la quale i genitori di un minore affetto da grave handicap chiedono la pronuncia di un provvedimento idoneo a garantire al minore l'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intera giornata scolastica, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, perché è relativa ad un diritto fondamentale non suscettibile di degradazione o affievolimento" ... e che "il

divieto per il giudice ordinario di condannare la p.a. ad un facere specifico non sussiste tutte le volte in cui sia chiesto al giudice ordinario di eliminare il pregiudizio arrecato da un comportamento della pubblica amministrazione ad un diritto fondamentale del privato, non suscettibile di degradazione" (Tribunale Roma 18.12.2002; Tribunale Napoli 25.11.2004; Tribunale Bari 15.10.1996);

che il provvedimento impugnato uniformandosi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito nel ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ed il suo potere di imporre alla pubblica amministrazione in via d'urgenza il comportamento necessario ed eliminare il pregiudizio grave ed arrecato dal comportamento della pubblica amministrazione ad un diritto fondamentale della persona disabile, ha chiaramente e diffusamente evidenziato le ragioni della verosimile sussistenza della violazione del diritto soggettivo del minore all'istruzione scolastica ed alla salute conseguente al rifiuto dell'ASUR di assicurare una assistenza sanitaria specifica ed individualizzata in ambito scolastico al bambino soggetto a rischio di crisi epilettiche improvvise e letali; che, infatti, l'estrema gravità della patologia che affligge l'allievo risultante dalla documentazione medica in atti e l'assenza di qualsiasi sforzo di programmazione individualizzata e specifica dell'intervento di emergenza diretto ad assicurare in ambiente scolastico l'adeguata tutela del diritto alla salute resa evidente dall'inspiegabile assenza del rappresentante dell'ente alla conferenza di servizi indetta dal Comune di Folignano per il coordinamento dei servizi scolastici, assistenziali e sanitari da attivare nel caso specifico, sono allo stato, sufficientemente indicativi del comportamento ingiustamente compressivo del diritto soggettivo dell'allievo disabile, tenuto dalla pubblica amministrazione deputata ad assicurare la necessaria assistenza sanitaria nell'ambito scolastico; che il pericolo della grave ed irreparabile compromissione della salute e della possibilità di inserimento scolastico e sociale del minore disabile paventato dai ricorrenti in conseguenza del perdurare del comportamento ingiusto dell'ASUR per il tempo necessario a far valere in via ordinaria il diritto al risarcimento del danno è reso evidente dalla gravità della patologia e dell'invalidità che affliggono il minore;

rilevato, con riguardo alle difese svolte dal Comune di Folignano, dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero della Salute e dall'Istituto Scolastico,

che la corretta interpretazione dell'ordinanza impugnata non può prescindere dalla lettura coordinata delle statuizioni contenute nel dispositivo con la motivazione oltre che dall'apprezzamento secondo il loro significato letterale delle espressioni utilizzate dal giudice;

che in applicazione dell'enunciato criterio interpretativo risulta evidente come nessuna statuizione di condanna sia stata effettuata dal giudice nei confronti dell'amministrazione scolastica, dell'amministrazione comunale o del Ministero della salute;

che con riferimento alle domande svolte dai ricorrenti nei loro confronti il giudice si è, infatti, limitato ad affermare in dispositivo "ferma restando l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per la stessa durata", così semplicemente prendendo atto del fatto che le amministrazioni in questione avevano già provveduto a quanto di loro competenza, per assicurare l'adeguata tutela del diritto allo studio del minore disabile;

che la predetta interpretazione dell'espressione inserita nel dispositivo è confortata dalla lettura della motivazione che non fa alcun riferimento ad eventuali comportamenti in violazione del diritto del minore tenuti dall'amministrazione scolastica ed evidenzia espressamente come il Comune di Folignano abbia "adottato i provvedimenti di sua competenza non rimanendo inerte nella vicenda";

che, pertanto, nel provvedimento impugnato correttamente interpretato deve ritenersi insita una pronuncia di rigetto delle domande svolte dai ricorrenti nei confronti delle amministrazioni convenute diverse dall'ASUR;

che la richiesta del Comune di Folignano di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva è, comunque, del tutto priva di fondamento giuridico non sussistendo nell'ordinamento norme che consentano al giudice di espungere alcuna delle parti convenute e dovendo, invece la questione essere proposta ed esaminata sotto il profilo dell'eventuale rigetto della domanda proposta nei confronti della parte che non risulti titolare del lato passivo della pretesa azionata e dell'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della parte che abbia agito in giudizio od eseguito un provvedimento cautelare senza la dovuta prudenza;

ritenuto che, pertanto, il reclamo proposto avverso l'ordinanza impugnata debba essere rigettato; rilevato che non avendo la presente ordinanza natura di pronuncia definitiva del procedimento dovendo i ricorrenti instaurare il giudizio di merito in conseguenza dell'accoglimento della domanda

cautelare svolta nei confronti di uno dei convenuti, in questa sede non deve esse e emessa alcuna pronuncia sulle spese processuali;

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo.

Nulla sulle spese del procedimento.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.3.2005.

Il Giudice
Suzanna Miriam

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
(Dott. Miriam Gugliormella)

TRIBUNALE DI ANCONA
V° Depositato oggi in Cancelleria
Ancona 28 APR 2005
IL CANCELLIERE C1
(Dott. Miriam Gugliormella)